



COMUNE DI MARCELLINA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Piazza C. Battisti, 14 - 00010 Marcellina (RM) Tel. 0774427060 Fax 0774424906
E-mail: servizisociali@comune.marcellina.rm.it
Cod. Fisc. 86002050580 Partita IVA 02146041005

Allegato A

BANDO GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DESTINATA ALL'ASSISTENZA ABITATIVA

In esecuzione della Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e Regolamento regionale n. 2 del 20 settembre 2000 e loro successive modifiche ed integrazioni di *"Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica"* e della deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 22/04/2021 a oggetto *"Criteri per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica – atto di indirizzo"*;

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA E SERVIZI SOCIALI

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Regolamento regionale n. 2 del 20 settembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 40, comma 6 del D.Lgs. 286/98;
Vista la determinazione n. del 00/11/2023 di approvazione del presente bando e del modello di domanda allegata

RENDE NOTO

Art. 1 (Finalità del bando)

Il presente bando ha come oggetto la formazione della graduatoria degli aventi titolo all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.r.p.), destinata all'assistenza abitativa nell'ambito del territorio comunale di Marcellina (RM).

Gli alloggi sono assegnati sulla base della predetta graduatoria ai nuclei familiari richiedenti in funzione dei requisiti richiesti dalla normativa attualmente vigente, i quali dovranno essere posseduti al momento della pubblicazione del presente bando, nonché all'atto della verifica dei medesimi in fase di assegnazione dell'alloggio.

Art. 2
(Requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa)

I requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa sono i seguenti:

- a) **cittadinanza** italiana o di uno stato aderente all'Unione europea o di altro stato non aderente all'Unione europea, sempre che, in tale ultimo caso, il cittadino straniero sia titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (D.Lgs. 286/1998, art. 40, comma 6 e s.m.ei.);
- b) **Residenza** anagrafica nel territorio del Comune di Marcellina, o – per i non residenti – attività lavorativa esclusiva o principale nel territorio del Comune. I lavoratori emigrati all'estero potranno partecipare per un solo ambito territoriale da indicare mediante dichiarazione raccolta da una Rappresentanza Consolare, che rilascerà apposito certificato da allegare, a pena di inammissibilità, alla domanda di concorso;
- c) **Mancaza di titolarità** - da parte di tutti i componenti il nucleo familiare- di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione¹ su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale del bando di concorso e nel comune di residenza, qualora diverso da quello in cui si svolge l'attività lavorativa e, comunque, nell'ambito del territorio nazionale ed estero , su beni patrimoniali il cui valore complessivo non superi € 100.000,00 come stabilito dal R.r. 2/2000, art. 21, comma 2, modificato dal R.r. 4/2008, art. 1².
I cittadini stranieri dovranno possedere, sia al momento della presentazione della domanda sia in fase di verifica dei requisiti per l'assegnazione, idonea certificazione riferita a tutti i componenti del nucleo familiare – rilasciata dalle autorità del paese di origine, oppure dal consolato o dalla ambasciata del Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge – che attesti l'assenza di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel paese di origine;
- d) **assenza di precedente assegnazione** in locazione ovvero in proprietà originaria o derivata, immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno o sia stato espropriato per pubblica utilità;

¹ L'art. 11 comma 1-bis della L.R. 2/1999 prevede che *non si considerano i diritti di proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è assegnata, in sede di separazione personale o divorzio, al coniuge o comunque non è nella disponibilità del soggetto richiedente*

² (Il valore complessivo dei beni patrimoniali è dato dalla somma dei valori relativi alle seguenti componenti:
- fabbricati, il valore è dato dall'imponibile definito ai fini dell'imposta comunale immobiliare (ICI), la rendita catastale moltiplicata per cento, per l'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento;
- terreni edificabili, il valore è dato dal valore commerciale relativo all'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento;
- terreni agricoli non destinati all'uso dell'impresa agricola, non direttamente coltivati, non gestiti in economia da imprenditori agricoli a titolo principale, il valore è dato dall'imponibile definito ai fini ICI, cioè il reddito dominicale risultante in catasto moltiplicato per settantacinque, per l'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento)

- e) **reddito annuo** complessivo del nucleo familiare³ non superiore al limite per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa stabilito dalla Regione e vigente al momento della pubblicazione del bando di concorso⁴;
- f) **non aver ceduto** in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice oppure non aver occupato senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa;
- g) Assenza di attuale occupazione senza titolo di alloggi di edilizia residenziale pubblica, senza le autorizzazioni delle vigenti disposizioni, nonché occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda;
- h) Assenza di dichiarazioni di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazioni di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di E.r.p. secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 2, lett. a) del Regolamento regionale del 20 Settembre 2000, n. 2;

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c),d),f),g),h), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando di concorso e permanere fino al momento dell'assegnazione ed in costanza di rapporto. Il requisito di cui alla lett. e) deve permanere alla data dell'assegnazione, con riferimento al limite vigente a tale data.

In deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, possono partecipare al bando per l'assegnazione di alloggi autonomamente rispetto al nucleo familiare di cui fanno parte:

- i figli coniugati;
- i nubendi che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, abbiano effettuato le pubblicazioni del matrimonio e lo contraggano prima dell'assegnazione dell'alloggio;
- le persone sole con almeno un figlio a carico.

Art. 3 (Attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria)

³ Si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da una persona sola ovvero dai coniugi, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, dagli affiliati nonché dagli affidati per il periodo effettivo dell'affidamento, con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela, purché la convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e dimostrata nelle forme di legge.

⁴ L'art. 50 comma 2bis della Legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, ha stabilito in 18 mila euro il limite di reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa. L'art. 7, comma 4 della Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 dispone che la Regione provveda ogni due anni all'aggiornamento dei limiti di reddito sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. La Regione Lazio con determinazione G11446 30/08/2023 della Direzione: POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA - Area: EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA. INTERVENTI PNRR, PNC E DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ha stabilito che il limite di reddito annuo complessivo del nucleo familiare per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa, con riferimento a quello dell'ultima dichiarazione fiscale, è, per il biennio luglio 2023 - luglio 2025, in € 24.135,57.

Per la collocazione in graduatoria dei richiedenti, è stabilita l'attribuzione dei punteggi sotto elencati in relazione al fatto di trovarsi in una o più delle seguenti condizioni:

TIPO DI CONDIZIONE DEL RICHIEDENTE	PUNTI ATTRIBUIBILI
A) Richiedenti senza fissa dimora o che abitino con il proprio nucleo familiare in centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo provvisorio da organi, enti e associazioni di volontariato riconosciute ed autorizzate preposti all'assistenza pubblica.	2 (due)
B) Richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio:	
B.1) a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, emessi da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando o delle successive graduatorie semestrali	8 (otto)
B.2) a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto:	
B.2.1) il cui termine per il rilascio fissato dal giudice <u>non è ancora maturato</u>	5 (cinque)
B.2.2) il cui termine per il rilascio fissato dal giudice <u>è già maturato</u>	7 (sette)
C) Richiedenti che abbiano abbandonato l'alloggio e per i quali sussistano accertate condizioni di precarietà abitativa derivanti da:	
C.1) ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, già eseguiti da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando o delle successive graduatorie semestrali	6 (sei)
C.2) ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto già eseguiti da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando	4 (quattro)
C.3) a seguito di collocamento a riposo in caso di occupazione di alloggio di servizio	2 (due)
D) Richiedenti che abitino, con il proprio nucleo familiare in alloggio che presenta affollamento (<i>rapporto vano abitante 1 a 2</i>). Il numero dei vani si determina dividendo la superficie residenziale utile per 14 mq (<i>quattordici metri quadrati</i>), al netto di una superficie per aree accessorie e di servizio del 20%	6 (sei)
E) Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio il cui stato di conservazione e manutenzione è scadente o mediocre, ai sensi della normativa vigente	3 (tre)

F) Richiedenti che, alla data di pubblicazione del bando o delle successive graduatorie semestrali, abitino con il proprio nucleo familiare in un alloggio il cui canone, risultante dal contratto di locazione registrato, esclusi gli oneri accessori, incida sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare, determinato ai sensi dell'art. 21 della legge 05.08.1978, n. 457:	
F.1) in misura non inferiore a 1/3	6 (sei)
F.2) in misura non inferiore a 1/5	3 (tre)
F.3) in misura non inferiore a 1/6	1 (uno)
G) Richiedenti che abitino, con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro nucleo o più nuclei familiari	5 (cinque)
H) Richiedenti il cui reddito annuo complessivo desunto dall'ultima dichiarazione dei redditi, risulti non superiore all'importo di una pensione minima INPS	8 (otto)
I) Richiedenti con reddito derivante per almeno il 90% (novanta per cento) da lavoro dipendente, assimilato e/o pensione.	3 (tre)
L) Richiedenti che facciano parte di uno dei seguenti nuclei familiari:	
L.1) composti da persone che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano superato i 65 (<i>sessantacinque</i>) anni di età: Di tali nuclei possono far parte componenti anche non ultra65enni, purché siano totalmente inabili al lavoro ovvero minori, purché siano a carico del richiedente.	5 (cinque)
L.2) costituiti entro i 3 (tre) anni precedenti alla data di pubblicazione del bando, ovvero la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di 1 (uno) anno dalla stessa data ed i cui componenti non abbiano superato, alla data di pubblicazione del bando, il 35° (trentacinquesimo) anno di età.	6 (sei)
L.3) composti da persone sole con almeno un figlio convivente a carico.	5 (cinque)
L.4) nei quali uno o più componenti, anche se minori, conviventi o comunque a totale carico del richiedente, risultino affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente certificata ai sensi della normativa vigente superiore al 66% (sessantaseipercento) della capacità lavorativa.	6 (sei)
L.5) composti da profughi cittadini italiani	5 (cinque)
L.6) con un numero di figli superiore a due.	6 (sei)

L.7) composti da una sola persona maggiorenne	3 (tre)
M) NUCLEI FAMILIARI nei quali uno o più componenti, anche se minori, conviventi o comunque a totale carico del richiedente, risultino affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente certificata ai sensi della normativa vigente superiore al 74% (settantaquattroper cento) della capacità lavorativa.	8 (otto)
N) NUCLEI FAMILIARI nei quali uno o più componenti, anche se minori, conviventi o comunque a totale carico del richiedente, risultino affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente certificata ai sensi della normativa pari al 100% (centoper cento) della capacità lavorativa.	10 (dieci)
O) Residenza nel Comune di Marcellina	
O.1) da almeno 5 anni continuativi, senza interruzione	10 (dieci)
O.2) da almeno 10 anni continuativi, senza interruzione	15 (quindici)
O.3) da almeno 20 anni continuativi, senza interruzione	20 (venti)

NON CUMULABILITA' DI ALCUNE CONDIZIONI

In conformità al Regolamento Regionale 19/02/2008 n. 2, art. 1, comma 2, le condizioni di cui alle lettere a), b) e c), non sono cumulabili tra loro e con le condizioni di cui alle lettere d) ed f).

Non sono, altresì, cumulabili tra loro le condizioni di cui alle lettere h) ed i) e quelle di cui alle lettere l.4) m) e n).

Non sono cumulabili, altresì, tra loro punteggi interni ad una stessa lettera.

Nei casi di condizioni relativi a lettere non cumulabili verranno scelti quelle con il punteggio più elevato.

ORDINE DI PRIORITA' IN CASO DI PARITA' DI PUNTEGGIO

L'ordine di collocazione in graduatoria è dato dalla somma dei punteggi relativi alle condizioni riconosciute e cumulabili.

A parità di punteggio, per stabilire l'ordine di collocazione nella graduatoria, si fa riferimento alla anzianità di presentazione della domanda.

In caso di ulteriore parità, si fa luogo a sorteggio.

A parità di punteggio, per stabilire l'ordine di collocazione nella graduatoria, si fa riferimento alla anzianità di presentazione della domanda.

In caso di ulteriore parità, si fa luogo a sorteggio.

Art. 4

(Modalità per la presentazione della domanda)

La domanda di partecipazione al bando di concorso, in bollo, contenente la dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 deve, a pena di inammissibilità, essere redatta su apposito modello fornito dal Comune messo a disposizione della cittadinanza presso gli uffici **Ufficio Servizi Sociali**, nonché sul sito internet del Comune di Marcellina.

Nella medesima domanda sono riportati i requisiti per l'accesso, le condizioni di priorità per il conferimento dei punteggi, l'indicazione dei punteggi tra loro cumulabili e le modalità di attribuzione degli stessi in caso di non cumulabilità, i criteri di priorità da adottare in caso di parità di punteggio nonché i documenti da allegare.

Non sono ammesse domande redatte su modelli diversi da quelli forniti dall'Amministrazione Comunale o su fotocopie del modello stesso.

La stessa, debitamente sottoscritta, con allegata fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, pena l'inammissibilità, deve essere consegnata a mano presso gli uffici comunali: **Ufficio Protocollo** in Piazza Cesare Battisti, n. 14, **esclusivamente il lunedì dalle 08,30 alle 11,30** o inviata a mezzo raccomandata A/R indirizzata al Comune di Marcellina – Piazza Cesare Battisti, n. 14 – 00010 Marcellina (RM), oppure inviata via PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.marcellina.rm.it.

Il timbro apposto dall'Ufficio Postale farà fede per la data di presentazione della domanda.

Non può essere presentata più di una istanza per ciascun nucleo familiare.

Eventuali dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi e per gli effetti degli articoli 495 e 496 del Codice Penale.

Art. 5

(Termini di presentazione della domanda)

Il presente bando non ha termini di chiusura. Tuttavia, ai sensi dell'art. 6 del R.r. 2/2000 e s.m.i., le graduatorie hanno scadenza semestrale.

Solo in questa prima fase, trattandosi di nuovo bando generale, le domande dovranno essere inviate al Comune di Marcellina entro e non oltre il 31/12/2023.

Le domande di assegnazione o di aggiornamento presentate successivamente la suindicata data verranno esaminate e saranno inserite nelle graduatorie di aggiornamento redatte nei seguenti tempi:

- a. Entro il 31 Maggio di ciascun anno, per le domande pervenute entro il 31 Dicembre dell'anno precedente;
- b. Entro il 30 Novembre, per le domande pervenute entro il 30 Giugno dello stesso anno.

Qualora la situazione del richiedente dovesse subire modificazioni, il medesimo può presentare domanda di aggiornamento in rapporto alle nuove situazioni createsi.

Art. 6

(Attribuzione provvisoria dei punteggi. Modalità di presentazione delle opposizioni)

Il Comune procede all'istruttoria verifica della completezza e della regolarità delle domande dei richiedenti, provvedendo all'assegnazione di un numero progressivo identificativo ed alla attribuzione provvisoria dei punteggi.

Nel termine massimo di 5 giorni dal ricevimento della domanda, il Comune comunica ai richiedenti il numero progressivo identificativo.

Entro i cinque giorni successivi alla comunicazione del Comune, i richiedenti interessati, che riscontrino errori materiali nell'attribuzione dei punteggi, possono presentare opposizione al Comune.

Art. 7

(Commissione, formazione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)

Il Comune, a norma dell'art. 4 del Regolamento Regionale n. 2 del 20 Settembre 2000, costituisce una Commissione a cui sono attribuite le funzioni relative alla formazione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di E.r.p., la cui competenza territoriale coincide con quella del Comune che ha indetto il bando.

Potranno essere chiamati a farne parte, oltre ai dipendenti comunali di categoria non inferiore alla C), anche dipendenti di altre pubbliche amministrazioni (es. A.T.E.R., Regione, Provincia, ecc.), sempre di categoria non inferiore alla C.

La durata in carica della commissione è triennale e i membri non possono essere riconfermati.

La Commissione procederà alla formazione della graduatoria, secondo il disposto dell'art. 6 del predetto Regolamento, che verrà pubblicata entro quindici giorni dai suindicati termini, a cura del Comune di Marcellina, con produzione immediata dei suoi effetti.

Entro il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno la Commissione adotta la graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con riferimento alle domande pervenute rispettivamente entro il 31 dicembre ed il 30 giugno.

La Commissione procede all'aggiornamento semestrale della graduatoria e coloro che non presenteranno istanza di variazione saranno mantenuti in graduatoria con il punteggio già attribuito.

Art. 8

(Assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)

Sulla base della graduatoria, previa verifica della persistenza dei requisiti previsti per l'assegnazione, si farà luogo all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa che saranno costruiti, acquisiti o comunque che si renderanno disponibili nel territorio comunale, tenendo conto degli standard degli stessi, ai sensi dell'art. 12 del R.R. n. 2/2000.

La permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione del punteggio dovrà essere dimostrata anche al momento della consegna dell'alloggio.

Il canone di locazione degli alloggi assegnati con il presente bando sarà determinato secondo quanto stabilito dalla vigente normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica.

Art. 9

(Norme finali e transitorie)

Nella fase di prima applicazione del presente bando, in deroga a quanto stabilito dagli artt. 5 e 6, la domanda per la collocazione nella prima graduatoria utile redatta in base ai criteri di cui al presente bando, dovrà essere presentata entro e non oltre il 31/12/2023.

La graduatoria relativa alle domande pervenute entro il termine del 31/12/2023, sarà pubblicata entro il 31/05/2024.

Le domande pervenute successivamente al termine di 30/06/2024, saranno soggette alle modalità previste dagli artt. 6 e 7 del presente bando.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si farà riferimento alle vigenti disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa con particolare riguardo alla L.r. 12/1999 ed al R.r. 2/2000 e s.m.i.

Art. 10

(Documentazione necessaria e autocertificazione)

Nei casi previsti dalle vigenti normative, il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando, ad eccezione dei punti *a)* e *c)* in relazione ai cittadini non italiani, secondo quanto disposto dagli artt. 46 e 47 de D.P.R. 445/2000.

Le dichiarazioni si rendono utilizzando l'allegato schema di domanda, parte integrante del presente bando, ferma restando la facoltà dell'ente procedente di richiedere integrazioni o chiarimenti sulle dichiarazioni rese. Eventuali dichiarazioni mendaci saranno punite in ossequi all'art. 76 del citato D.P.R.

La documentazione autocertificata o presentata deve essere conservata a cura del richiedente ed esibita dietro richiesta degli Uffici procedenti.

Per le condizioni che danno diritto all'attribuzione del punteggio, l'interessato deve la seguente documentazione:

Categoria A: dichiarazione di organi, enti ed associazioni di volontariato che attesi il ricovero permanente del richiedente in sistemazione di emergenza; specifica dichiarazione di assistenza economica da parte dei Servizi Sociali che attesi la situazione di grave disagio abitativo;

Categoria B: copia dell'ordinanza di sgombero nominativa, o della sentenza esecutiva o del verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto;

Categoria C: specifica certificazione sottoscritta da un tecnico abilitato;

Categoria D: specifica certificazione sottoscritta da un tecnico abilitato;

Categoria E: specifica certificazione sottoscritta da un tecnico abilitato;

Categoria F: copia del contratto d'affitto regolarmente registrato;

Categoria G: certificato storico anagrafico, ovvero autocertificazione, da cui risultino tutti i componenti dei nuclei familiari coabitanti ed il periodo della coabitazione;

Categoria H,I: copia della dichiarazione dei redditi;

Categoria L: stato di famiglia – ovvero autocertificazione – e in caso di figli maggiorenni fino a 26 anni, l'attestazione d'iscrizione in istituto scolastico/università. In caso di persone separate legalmente o divorziate, allegare il verbale di separazione con omologa o sentenza di divorzio, autocertificazione – o certificato di matrimonio – ovvero, per i nubendi, pubblicazione di matrimonio;

Categoria M,N: specifica documentazione della commissione medico-sanitaria;

Categoria O: certificato di residenza storico, ovvero autocertificazione.

Qualora a seguito dei controlli sulla veridicità della documentazione prodotta, nonché sulle dichiarazioni rese, risultino eventuali dichiarazioni mendaci, il responsabile sarà perseguito penalmente per gli effetti degli artt. 495 – 496 del Codice Penale.